

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI
INFORMATIVI E STATISTICI
DIREZIONE GENERALE PER STRADE E LE AUTOSTRADE E PER LA VIGILANZA E
LA SICUREZZA NELLE INFRASTRUTTURE STRADALI**

CONVENZIONE

TRA

IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

E

LA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

REGOLANTE IL FINANZIAMENTO PER ASSICURARE la realizzazione di interventi volti al miglioramento della rete stradale esistente, attraverso interventi di completamento di itinerari già programmati, interventi di adeguamento e razionalizzazione della rete stradale ed interventi sulla viabilità secondaria finalizzati a favorire l'accessibilità alle aree interne e a quelle più penalizzate dalla particolare orografia del territorio (Asse Tematico A – Interventi stradali), nell'ambito del Piano Operativo del Fondo Sviluppo e Coesione Infrastrutture 2014-2020, a valere sulle risorse di quest'ultimo, ai sensi della legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 703, e delle delibere CIPE del 10 agosto 2016 n. 25, del 1 dicembre 2016 n. 54, del 22 dicembre 2017 n. 98, del 28 febbraio 2018 n. 12, 28 febbraio 2018 n. 26.

PREMESSO

- che l'art. 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, ha disposto che il Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS), di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge di stabilità 2003) sia denominato Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) e sia finalizzato a finanziare gli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;
- che la gestione del predetto Fondo è attribuita ai sensi del D.L. n. 78/2010 e D.L. n. 101/2013, al Presidente del Consiglio dei Ministri che a tale scopo si avvale del Dipartimento per le Politiche di Coesione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- che la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) all'art. 1, comma 703, detta disposizioni per l'utilizzo delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020 prevedendo che:
 - 1) l'Autorità politica per la coesione individui le aree tematiche nazionali e i relativi obiettivi strategici;
 - 2) il CIPE, con propria delibera, ripartisca tra le predette aree tematiche nazionali la dotazione del Fondo medesimo;
 - 3) siano definiti dalla Cabina di Regia, composta da rappresentanti delle amministrazioni interessate e delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, i piani operativi da sottoporre al CIPE per la relativa approvazione;
- che l'Autorità politica per la coesione che esercita, ai sensi del DPCM 25 febbraio 2016, funzioni di coordinamento, indirizzo, promozione di iniziative, anche normative, vigilanza e verifica relativamente alla materia delle politiche per la coesione territoriale, ha individuato e proposto al CIPE sei aree tematiche di interesse del FSC, fra cui è prevista l'area tematica Infrastrutture;
- che con deliberazione del 10 agosto 2016, n. 25, il CIPE ha ripartito la dotazione del Fondo, pari a 38.716,10 milioni di euro, tra le sei aree tematiche, secondo una chiave di riparto tra le due macro aree territoriali Mezzogiorno-Centrionord rispettivamente pari all'80% e al 20%;
- che, come si evince dall'allegato alla predetta delibera CIPE n. 25/2016, 11.500 milioni di euro sono stati destinati al Piano Operativo relativo all'Area 1 Infrastrutture;
- che il CIPE, con delibera del 1 dicembre 2016, n. 54, ha approvato il Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014/2020 adottato, ai sensi della legge n. 190/2014, dalla Cabina di Regia istituita con DPCM del 25 febbraio 2016, su proposta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- che il CIPE, con delibera del 22 dicembre 2017, n. 98, ha approvato l'*Addendum* al Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014-2020, di cui alla deliberazione CIPE n. 54/2016 citata;
- che il CIPE, con delibera del 28 febbraio 2018, n. 12, ha approvato il secondo *Addendum* al Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014-2020, di cui alla delibera CIPE n. 54/2016 citata;
- che il CIPE, con delibera del 28 febbraio 2018, n. 26, ha, tra l'altro, aggiornato le regole di funzionamento del Fondo per lo sviluppo e la coesione;
- che detto Piano Operativo ha come obiettivo strategico quello di migliorare la rete stradale e ferroviaria favorendo l'accessibilità ai territori e all'Europa superando le strozzature nella rete con particolare riferimento alla mobilità da e verso i nodi nonché alla mobilità nelle aree urbane e provvedere alla messa in sicurezza del patrimonio infrastrutturale per una mobilità sicura e sostenibile nonché alla sicurezza delle dighe;

- che il medesimo Piano Operativo è ripartito in sei Assi di Intervento (A “Interventi stradali”, B “Interventi nel settore ferroviario”, C “interventi per il trasporto urbano e metropolitano”, D “messa in sicurezza del patrimonio infrastrutturale esistente”, E “altri interventi”, F “rinnovo materiale trasporto pubblico locale-piano sicurezza ferroviaria”);
- che, nell’ambito dell’asse tematico A, per il conseguimento dell’obiettivo specifico OS2 “miglioramento della rete stradale, attraverso il completamento della rete stradale centrale, in particolare nelle aree maggiormente congestionate, il rafforzamento delle connessioni dei nodi secondari alla rete TEN-T”, il Piano Operativo Infrastrutture prevede tre Linee d’Azione di seguito riportate, a cui sono riconducibili gli interventi di cui alla presente Convenzione:
 - 1) Completamenti di itinerari già programmati;
 - 2) Interventi di adeguamento e razionalizzazione della rete stradale;
 - 3) Interventi sulla viabilità secondaria finalizzati a favorire l’accessibilità alle aree interne e a quelle più penalizzate dalla particolare orografia del territorio;
- che alla Regione Autonoma della Sardegna, per la finalità di cui ai punti precedenti, sono state assegnate a valere sul complessivo Piano Operativo Infrastrutture MIT (delibere Cipe 54/2016, 98/2017 e 12/2018) risorse finanziarie pari a euro 145,9 milioni per la realizzazione dei seguenti interventi:
 - 1) “Collegamento alla provinciale <Abbasanta-Buddusò-Olbia> della S.S.n.389, Tratto <Alà dei Sardi - Bivio Padru>”, di cui alla deliberazione CIPE n. 12/2018;
 - 2) “Completamento ed adeguamento asse viario esistente SP 92, collegamento del Porto canale con il primo lotto nuova SS 195 attraverso la strada privata ex Contivecchi”, di cui alla deliberazione CIPE n. 54/2016;
 - 3) “Lavori di costruzione della circonvallazione di Olbia”, di cui alle deliberazioni CIPE n. 54/2016 e n. 98/2017;
 - 4) “Realizzazione della strada di collegamento Burcei-Sinnai-Maracalagonis-SS 125”, di cui alla deliberazione CIPE n. 54/2016;
- che l’art. 2, lettera a) della delibera CIPE n. 25/2016 prevede che le linee d’intervento previste nella programmazione FSC 2014-2020 sono attuate direttamente dall’Amministrazione di riferimento destinataria delle risorse o, in alternativa, mediante Accordi di programma quadro rafforzati ovvero attraverso convenzioni e/o contratti con i Soggetti attuatori, valutando necessaria/opportuna o comunque maggiormente efficace una modalità attuativa basata su un forte coordinamento multilivello;
- che al fine di assicurare il sollecito utilizzo delle risorse disponibili per la realizzazione dei sopradetti interventi si ritiene necessario sottoscrivere una Convenzione tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Autonoma della Sardegna;
- che la Convenzione, di cui al punto precedente, disciplina i tempi, le modalità e gli obblighi relativi all’attuazione degli interventi previsti, anche allo scopo di evitare qualunque criticità procedurale che possa ritardare l’attuazione medesima;
- che la Regione si riserva, con apposito provvedimento, di regolare i rapporti con i Soggetti Attuatori dei singoli interventi, alla luce degli impegni assunti con la presente Convenzione ed in linea con le disposizioni del Sistema di Gestione e controllo che sarà assunto dal Ministero competente per la gestione delle risorse afferenti al FSC 2014-2020;
- che la Regione, con deliberazione di Giunta n. _____ del _____ ha approvato lo schema della presente Convenzione e delegato alla sottoscrizione della stessa il dott. ing. _____, in qualità di _____ ;

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

(Premesse)

Le premesse e l'allegato costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

ART. 2

(Oggetto)

Il presente atto regola i rapporti tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (di seguito indicato come Ministero) C.F. 97532760580 e la Regione Autonoma della Sardegna C.F. 80002870923 (di seguito indicata come Regione) per l'erogazione del finanziamento statale destinato alla realizzazione degli interventi di cui all'Allegato 1 "Prospetto interventi e relativa copertura finanziaria" nell'ambito del Piano Operativo Fondo Sviluppo e Coesione Infrastrutture 2014-2020 (Asse Tematico A – Interventi stradali – Linee d'azione "Completamenti di itinerari già programmati", "Interventi di adeguamento e razionalizzazione della rete stradale" e "Interventi sulla viabilità secondaria finalizzati a favorire l'accessibilità alle aree interne e a quelle più penalizzate dalla particolare orografia del territorio") per un importo complessivo di euro 145.900.000,00.

ART. 3

(Durata)

La Convenzione dura fino alla definizione dei rapporti finanziari tra il Ministero e la Regione relativamente agli interventi riportati nella scheda Allegato 1.

I rapporti finanziari, di cui sopra, si intendono, comunque, conclusi con riferimento a ciascuno degli interventi per la cui esecuzione non sia stata assunta dalla Regione o dal Soggetto attuatore l'obbligazione giuridicamente vincolante, di cui all'Art. 6.

ART. 4

(Contributo statale)

L'importo del contributo riconosciuto alla Regione per la realizzazione degli interventi di cui all'Allegato 1, è complessivamente pari a euro 145.900.000,00 ed è erogato a favore della stessa con le modalità di cui all'art. 7.

La Regione provvede a trasferire le risorse di cui sopra ai Soggetti attuatori con le modalità indicate al successivo articolo 12.

Nell'Allegato 1 è riportato l'importo del contributo statale riconosciuto agli interventi e le ulteriori fonti di finanziamento.

Su richiesta motivata della Regione, nell'ambito dell'importo stanziato, è possibile procedere alla rimodulazione degli interventi di cui all'Allegato 1 nel rispetto delle procedure di cui alla complessiva normativa di riferimento.

Il contributo di cui al primo periodo in ogni caso non può essere destinato alla copertura di oneri risarcitori o per contenzioso imputabili a responsabilità del Soggetto Attuatore.

ART. 5

(Referente Regionale del Procedimento)

La Regione nomina quale Referente del Procedimento _____ per gli interventi riportati nell'Allegato 1 e previsti nell'ambito del Piano Operativo Fondo Sviluppo e Coesione Infrastrutture 2014-2020 (Asse Tematico A Interventi stradali – Linee d'azione “A1-Completamenti di itinerari già programmati”, “A2-Interventi di adeguamento e razionalizzazione della rete stradale” e “Interventi sulla viabilità secondaria finalizzati a favorire l'accessibilità alle aree interne e a quelle più penalizzate dalla particolare orografia del territorio”).

Il Referente Regionale del Procedimento, ai fini dell'attività di monitoraggio e validazione propedeutico all'erogazione delle risorse stanziato sul Fondo Sviluppo e Coesione, comunica al Ministero il nominativo del Responsabile Unico del Procedimento relativo a ciascun intervento, di cui all'Allegato 1.

Ciascun Soggetto attuatore fornisce alla Regione tutte le informazioni necessarie per poter procedere alle comunicazioni di cui al comma precedente.

ART. 6

(Tempi di attuazione)

La Regione si impegna ad assumere, direttamente o per il tramite dei Soggetti attuatori, le obbligazioni giuridicamente vincolanti, inerenti all'intervento di cui all'Allegato 1, entro il 31 dicembre 2021, pena la revoca delle risorse assegnate per gli stessi; il termine si intende automaticamente adeguato nel caso di proroghe assentite dal CIPE.

L'obbligazione giuridicamente vincolante s'intende assunta allorché sia intervenuta l'aggiudicazione di appalti di lavori (e/o servizi e/o forniture), ai sensi del d.lgs. n. 50/2016; ovvero - nelle casistiche diverse - un atto equivalente che impegna un terzo alla esecuzione diretta e funzionale degli interventi di cui trattasi.

ART. 7

(Erogazioni finanziarie)

Il contributo, di cui all'art. 4, è erogato, nei limiti delle risorse disponibili, secondo il cronoprogramma dell'intervento, a seguito del monitoraggio e delle validazioni previste per l'utilizzo delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione, nel rispetto di quanto previsto nel Sistema di Gestione e Controllo del Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014-2020, dalla Circolare del Ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno n. 1 del 5 maggio 2017, punto A.3), dalle Delibere CIPE 10 agosto 2016 n. 25, 1 dicembre 2016 n. 54, 22 dicembre 2017 n. 98, 28 febbraio 2018 n. 12 e 28 febbraio 2018, n. 26.

La Regione dichiara che l'intervento di cui alla presente Convenzione non è oggetto di altri finanziamenti, fatta eccezione per le parti di cofinanziamento esplicitate nell'Allegato 1, né ricompresi in progetti già realizzati o in via di realizzazione.

Ai fini dell'erogazione del contributo la Regione propone, se del caso, l'adeguamento entro il 30 giugno di ciascun anno del cronoprogramma di spesa.

All'erogazione, di cui ai punti precedenti, provvede il Ministero dell'Economia e delle Finanze – IGRUE, a seguito della richiesta effettuata dal Ministero, nel rispetto delle procedure previste dal Sistema di Gestione e Controllo del Piano Operativo Infrastrutture Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020, dalla circolare del Ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno n. 1 del 5 maggio 2017, dalle delibere CIPE 10 agosto 2016 n. 25, 1 dicembre 2016, n. 54, 22 dicembre 2017 n. 98, 28 febbraio 2018 n. 12, 28 febbraio 2018 n. 26.

L'erogazione in argomento è effettuata in relazione all'avanzamento dell'intervento, di cui all'Allegato 1, sulla base dei costi effettivamente sostenuti, al netto degli eventuali ribassi di gara, applicando la

quota percentuale di cofinanziamento, ove prevista, con le seguenti modalità:

- anticipazione pari al 10% dell'importo assegnato per l'intervento a seguito della registrazione del decreto di approvazione della presente Convenzione da parte dei competenti organi di controllo e del caricamento degli interventi nella Banca Dati Unitaria gestita dal MEF – RGS – IGRUE;
- pagamenti intermedi a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute (commisurate in costo realizzato) dal Soggetto attuatore sulla base dell'avanzamento dei lavori, sino all'85% dell'importo assegnato come risultante dai dati inseriti e validati nel Sistema Unitario di Monitoraggio;
- saldo del 5% a seguito della domanda di pagamento finale corredata dall'attestazione di chiusura dell'intervento.

I pagamenti intermedi, sino alla concorrenza dell'85% dell'importo complessivamente assegnato per il piano operativo di investimento, sono autorizzati per quote non inferiori al 5% dell'importo medesimo.

La Regione si impegna a ripetere allo Stato sul conto di tesoreria indicato dal Ministero le risorse erogate in applicazione della presente Convenzione per la quota inerente gli interventi per la cui esecuzione non è stata assunta, entro il termine del 31 dicembre 2021, l'obbligazione giuridicamente vincolante.

La ripetizione delle risorse di cui al comma precedente è compiuta dalla Regione entro 90 giorni dalla scadenza del termine previsto nel comma medesimo.

ART. 8

(Verifica natura degli interventi e Relazione acclarante)

La Regione, ai fini dell'erogazione dei contributi, di cui all'articolo 7, ad eccezione dell'anticipazione del 10%, trasmette al Ministero copia del progetto esecutivo degli interventi.

I progetti, di cui al comma precedente, devono essere corredati di verifica e validazione, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Per ciascun intervento, salvo individuazione di successivi limiti più restrittivi, sono ammesse spese generali sino alla concorrenza massima del 10% del costo dell'intervento medesimo. Nelle spese è incluso l'eventuale onere per la gestione tecnica ed amministrativa dell'intervento da parte del Soggetto attuatore.

Il Ministero si riserva la facoltà di designare l'organo di collaudo ovvero solo alcuni suoi componenti. L'organo di collaudo relazionerà al Ministero, almeno semestralmente, per i collaudi in corso d'opera, e comunque sul lavoro concluso, con Relazione Acclarante, il rispetto degli obblighi derivanti dalla vigente convenzione e nel Rapporto Stato- Regione Sardegna.

ART. 9

(Ammissibilità delle spese)

Saranno considerate ammissibili le spese:

- assunte con procedure coerenti con le norme comunitarie, nazionali, regionali applicabili anche in materia fiscale e contabile (in particolare con riferimento alle norme in materia di appalti pubblici, regimi di aiuti, concorrenza, ambiente);
- assunte nel periodo di validità dell'intervento;
- effettive e comprovabili ossia corrispondenti ai documenti attestanti la spesa ed ai relativi pagamenti effettuati;
- pertinenti ed imputabili con certezza all'intervento finanziato.

Non saranno considerate ammissibili spese che risultino finanziate attraverso altre fonti finanziarie, salvo che lo specifico progetto non preveda espressamente che l'intervento sia assicurato con una pluralità di fonti di finanziamento e limitatamente alle quote di competenza del Fondo.

La Regione si impegna a trasmettere al Ministero, tutta la documentazione comprovante l'ammissibilità delle spese di cui sopra, ai sensi di quanto previsto dal SI.GE.CO..

ART. 10
(Economie)

Eventuali economie delle risorse assegnate, derivanti dall'attuazione dell'intervento, verranno utilizzate nel rispetto delle procedure previste dalle delibere CIPE n. 25/2016 e n. 26/2018.

ART. 11
(Monitoraggio)

L'attività di monitoraggio verrà svolta nel rispetto delle procedure previste per l'utilizzo delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione, che la Regione si impegna per quanto di competenza ad applicare direttamente o per il tramite del Soggetto attuatore.

Il Ministero si riserva di verificare per il tramite degli uffici competenti per territorio, anche con ispezioni in loco, l'avanzamento dell'intervento di cui all'Allegato 1.

La Regione si impegna a garantire all'ufficio del MIT competente per territorio ed a tutti gli organismi deputati alla verifica dell'utilizzo del Fondo Sviluppo e Coesione, l'accesso a tutta la documentazione amministrativa, tecnica e contabile connessa all'intervento finanziato.

La Regione si impegna altresì:

- a tenere un sistema di contabilità separata per l'intervento finanziato a valere sulle risorse del Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014/2020;
- ad inserire ed aggiornare i dati relativi al monitoraggio finanziario, fisico e procedurale degli interventi nel rispetto di quanto previsto nel Sistema di Gestione e Controllo del Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014/2020, dalla Circolare del Ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno n. 1 del 5 maggio 2017, punto A.3), dalle Delibere CIPE 10 agosto 2016 n. 25, 1 dicembre 2016 n. 54, 22 dicembre 2017 n. 98, 28 febbraio 2018 n. 12, 28 febbraio 2018 n. 26. I dati debbono essere inseriti ed aggiornati nel Sistema di monitoraggio indicato dal Ministero. La Regione si impegna a garantire, anche per il tramite dei Soggetti attuatori, la corretta alimentazione del Sistema di monitoraggio, in termini di completezza e validazione dei dati inseriti secondo le modalità operative e le specifiche tecniche del Sistema, in modo da permettere una efficace trasmissione dei dati inseriti nella Banca Dati Unitaria (BDU) gestita dal MEF-RGS-IGRUE;
- a prestare la massima collaborazione nelle attività svolte da tutti i soggetti incaricati dei controlli, ai vari livelli, sul Piano Operativo Infrastrutture MIT FSC 2014/2020 fornendo le informazioni richieste e gli estratti o copie dei documenti o dei registri contabili.

ART. 12
(Rapporti tra la Regione ed i Soggetti attuatori)

Ai fini dell'applicazione della presente Convenzione, la Regione si impegna a regolare i propri rapporti, con i Soggetti attuatori, nei casi di progetti a regia regionale, attraverso specifici atti negoziali o provvedimenti amministrativi volti a garantire il rispetto dei tempi, delle modalità e degli obblighi relativi all'attuazione dell'intervento.

La Regione si impegna ad assicurare ai Soggetti attuatori un flusso di cassa per l'intervento che impedisca per la stazione appaltante il maturare di qualunque onere per ritardati pagamenti, utilizzando a tal fine le risorse trasferite in anticipazione secondo le previsioni della delibera CIPE 25/2016 e successive e/o eventualmente in anticipazione con risorse proprie.

ART. 13

(Pubblicità avanzamento dell'intervento)

La Regione si impegna, nel rispetto delle vigenti norme sulla trasparenza, a dare visibilità sul proprio sito istituzionale dell'intervento ammesso a finanziamento con il rispettivo cronoprogramma.

La Regione si impegna, altresì, a prescrivere ai Soggetti Attuatori il rispetto dell'obbligo di monitoraggio degli interventi allo scopo di dare evidenza, nei Sistemi Informativi nazionali, dell'effettivo avanzamento e degli eventuali scostamenti.

ART. 14

(Disposizioni finali)

Per tutto quanto non disciplinato dalla presente Convenzione, valgono le disposizioni delle delibere CIPE 10 agosto 2016 n. 25, 1 dicembre 2016 n. 54, 22 dicembre 2017 n. 98, 28 febbraio 2018 n. 12, 28 febbraio 2018 n. 26, del Sistema di gestione e controllo del Piano Operativo Infrastrutture MIT Fondo Sviluppo Coesione 2014/2020, della circolare del Ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno n. 1 del 5 maggio 2017 e della normativa vigente in materia.

La presente convenzione si intende automaticamente adeguata a disposizioni normative in materia di legge e/o di natura regolamentare che interverranno successivamente alla sua stipula.

ART. 15

(Efficacia)

La presente Convenzione è vincolante per le parti a seguito della registrazione del relativo decreto di approvazione da parte dei competenti organi di controllo.

Allegato 1 – Programma interventi

Roma, lì.....

Per il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici

Direzione Generale per Strade e le Autostrade e per la Vigilanza e la Sicurezza nelle Infrastrutture Stradali

Per la Regione Autonoma della Sardegna

Direzione Generale dei Lavori Pubblici

(ing. dott.)

Allegato 1 – Programma interventi

ASSE TEMATICO	Linea d'azione	Interventi	Soggetto attuatore	Del. Cipe 54/2016 (M€)	Del. Cipe 98/2017 (M€)	Del. Cipe 12/2018 (M€)	Totale Finanziamento Piano Operativo MIT	Altri finanziamenti extra Piano Operativo Mit	Totale costo intervento
Asse tematico A Interventi stradali	Completamenti di itinerari già programmati	Collegamento alla provinciale "Abbasanta-Buddusò-Olbia" della S.S.n.389, Tratto "Alà dei Sardi - Bivio Padru"	Provincia di Sassari			14,5	14,5		14,5
	Completamenti di itinerari già programmati	Completamento ed adeguamento asse viario esistente SP 92, collegamento del Porto canale con il primo lotto nuova SS 195 attraverso la strada privata ex Contivecchi	CACIP	12			12		12
	Interventi di adeguamento e razionalizzazione della rete stradale	Lavori di costruzione della circonvallazione di Olbia	CIPNES	78,2	11,8		90	1,8	91,8
	Interventi sulla viabilità secondaria finalizzati a favorire l'accessibilità alle aree interne e a quelle più penalizzate dalla particolare orografia del territorio	Realizzazione della strada di collegamento Burcei-Sinnai-Maracalagonis-SS 125	Città Metropolitana di Cagliari	29,4			29,4	5,8	35,2
Totali				119,6	11,8	14,5	145,9	7,6	153,5